

Publicato il 07/04/2022

N. 00133/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00339/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 339 del 2022, proposto da -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Doria, con domicilio
digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia,

contro

Ministero degli Interni, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Bari, via Melo
n. 97, è legalmente domiciliato;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

del provvedimento di sospensione, a firma del Questore di Bari datato
8.1.2022; dell'invito alla vaccinazione e di ogni altro presupposto connesso
e conseguente, anche se non noto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022, il dott. Orazio Ciliberti, nessun avvocato presente;

Considerato che:

il ricorrente, volendo, avrebbe potuto far cessare la sospensione lavorativa, sottoponendosi alla vaccinazione o presentando il certificato attestante la prenotazione del vaccino o l'esonero o il differimento dell'obbligo vaccinale, come previsto dall'art. 4-ter D.L. n. 44/2021, conv. legge 28.5.2021 n. 76; pertanto, la sospensione dell'accesso al luogo di lavoro è diretta conseguenza del comportamento tenuto dallo stesso ricorrente, qualificato come violativo di un obbligo precauzionale imposto al prestatore di lavoro e previsto dalla norma di legge;

non si tratta di una sospensione disciplinare, bensì di una misura di profilassi e prevenzione sanitaria imposta dalla legge, sicché tutte le deduzioni di cui ai motivi di ricorso attinenti alla presunta violazione di diritti e prerogative del lavoratore dipendente possono essere disattese;

la disciplina sull'obbligo di vaccinazione per Covid-19 prevede, in caso di inadempimento dell'obbligo, la sospensione dell'accesso ai luoghi di lavoro;

si tratta di una disciplina speciale, la quale non consente un'estensione analogica di regole dettate per ipotesi diverse di sospensione dal servizio (cfr.: C.G.A. Regione Sicilia, decreto n. 92 del 11.03.2022);

anche i profili di costituzionalità della norma di legge appaiono inattendibili, atteso che l'art. 32, comma 2, della Costituzione espressamente prevede che *“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della*

persona umana”; è, dunque, ammesso il trattamento sanitario obbligatorio, con il solo limite del rispetto dei diritti umani fondamentali;

l’obbligo di vaccinazione e il divieto di accesso del lavoratore non vaccinato al luogo di lavoro sono, senz’altro, annoverabili tra le misure di trattamento che la legge può imporre, per eminenti ragioni sanitarie; tra tutte le misure coercitive ipotizzabili, esse plausibilmente appaiono tra le meno invasive e limitative della sfera personale, sicché non può neppure ipotizzarsi che costituiscano violazione di diritti umani;

per inciso, la Corte costituzionale si è espressa, in molteplici pronunce, sulla conformità dei trattamenti sanitari che incidano sui diritti e persino sulla libertà personale (cfr.: sentenze nn. 307/1990, 218/1994, 258/1994, 118/1996, 27/1998, 107/2012) in particolare, nella sentenza n. 226/2000, la Consulta ha affermato che, sulla base della *«esistenza di un interesse pubblico di promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanitario»*, tale trattamento *«viene (e può essere) dalla legge assunto ad oggetto di obbligo legale»*; si consideri che la tutela della salute alla quale si fa riferimento è, in primo luogo e fondamentalmente, la salute degli obbligati al trattamento sanitario e tuttavia non solo, poiché oggetto di tutela può essere anche la salute di terzi e dell’intera collettività;

del tutto inconferente è la circostanza che il ricorrente -OMISSIS-, cioè in un periodo successivo alla riammissione in servizio; tale fatto non prova l’inutilità della vaccinazione e, comunque, non rimuove l’obbligo di legge, né destituisce di fondamento le conseguenze della violazione dell’obbligo di legge;

conclusivamente, l’Amministrazione, nel caso di specie, ha tenuto un comportamento ineccepibile, in quanto ha fatto precedere al provvedimento sospensivo, l’invito di cui all’articolo 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021, inoltre ha motivato la sospensione nel decreto dell’8.1.2022 (per espressa ammissione dello stesso ricorrente) ed ha adottato, in data 2.2.2022, un tempestivo provvedimento di riammissione del dipendente al luogo di

lavoro, non appena cessate le condizioni precauzionali connesse alla mancanza della c.d. “certificazione verde”;

Ritenuto, dunque, che non sussistano i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare del ricorrente.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.